

DAL MAISTRO ALBERTO

Via Maistri 2

36030 Monte di Malo (VI)

Alla PROVINCIA DI VICENZA
Servizio VIA VINCA Risorse Naturali
Palazzo Godi-Nievo, Contrà Gazzolle 1
36100 VICENZA

Egregio Signor Sindaco
Comune di San Vito di Leguzzano

Egregio Signor Sindaco
Comune di Marano Vicentino

spett. ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza

spett. ULSS n. 4
Dipartimento di Prevenzione

spett. Sportello Unico del Comune di San Vito di
Leguzzano

Spett.le Alto Vicentino Servizi S.p.A
aavsspa@legalmail.it

Spett.le Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
PEC: mbac-sbeap-vr@mailcert.beniculturali.it

Spett.le Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
Segretariato Regionale per il Veneto
PEC: mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Relazione di risposta alla richiesta di integrazioni relative alla pratica di domanda verifica assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06

RIF.: Richiesta integrazioni Prot. n. 64672 del 28 Settembre 2016

Con la presente relazione ed i relativi elaborati allegati si inviano le integrazioni richieste dalla Commissione Provinciale VIA, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/06. Le integrazioni richieste vengono di seguito riportate punto per punto.

Si premette che le integrazioni sono state concordate con il Comune di San Vito di Leguzzano, proprietario dell'area ove è ubicato l'impianto di progetto, e che pertanto soddisfano e sono coerenti con gli strumenti e i regolamenti in materia urbanistica ed edilizia comunale.

Inoltre, a seguito di successivi incontri con l'Amministrazione comunale e con l'adeguamento dello spessore del bacino di contenimento delle acque (portato a 1 m rispetto a 0,7 m precedenti), la quota dell'impianto finita è stata aumentata di circa 1 m, in modo da portarsi alla stessa quota della viabilità pubblica nel punto di accesso all'impianto.

L'adeguamento di quota, permette quindi di armonizzare e omogeneizzare la quota dell'impianto con i lotti confinanti della lottizzazione, così come suggerito dall'Amministrazione comunale. Come evidenziato nelle planimetrie e nelle sezioni di progetto (Elaborato n. 9/Rev. 1 e Elaborato 10/Rev. 1) l'adeguamento in altezza comporta la realizzazione di terre armate lungo i limiti est e sud dell'impianto; quest'ultime avranno uno sviluppo massimo in altezza di circa 1,70 m.

Trattasi, in sostanza, di un elemento migliorativo rispetto alla soluzione progettuale precedente in quanto consentirà di aumentare il grado di inserimento paesaggistico dell'impianto, con particolare riferimento al lato est, confinante con la fascia vegetazionale di mitigazione della lottizzazione produttiva.

QUADRO PROGRAMMATICO

1) Approfondire la tematica relativa ai vincoli previsti dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (es. distanze dalle abitazioni, paesaggistico).

Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti

Il D.Lgs 152/06 ss.mm.ii, riprendendo la Direttiva 2008/98/CE, stabilisce tra le competenze delle Regioni la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 196, c. 1, lett. n), nel rispetto dei criteri generali stabiliti a livello nazionali ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. p), ad oggi non ancora emanati.

La normativa regionale L.R. 3/2000 prescrive (art. 21) che i nuovi impianti di smaltimento e recupero devono essere ubicati di norma nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici (art 21, c. 2 della L.R. 3/2000). E' inoltre indicato che i nuovi impianti di rifiuti debbano rispondere alle migliori tecniche disponibili al fine di conseguire la massima tutela della salute degli abitanti e consentire una progressiva riduzione dell'impatto ambientale.

L'individuazione di aree e siti non idonei rappresenta uno strumento finalizzato a chiarire e semplificare l'iter per l'approvazione e l'autorizzazione dell'impianto e deve valorizzare le opportunità offerte dalle specifiche caratteristiche del territorio. La definizione di criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'ubicazione degli impianti è dipendente quindi non solo da vincoli urbanistici e territoriali ma anche dalle scelte strategiche di indirizzo in materia di rifiuti.

L'impianto di recupero di progetto risulta correttamente inserito rispetto a quanto indicato dalla LR 3/2000, essendo ubicato in zona territoriale omogenea produttiva ZTO "D2.2" così come indicato dal Piano degli Interventi del Comune di San Vito di Leguzzano.

Aree sottoposte a vincolo assoluto

In prima analisi il Piano distingue aree del territorio nelle quali è assolutamente vietata l'installazione di impianti di trattamento rifiuti ed aree nelle quali può essere consentito a seconda della tipologia di impianto con specifiche "raccomandazioni":

- **le aree sottoposte a vincolo assoluto** e, pertanto, **non idonee a priori**; in tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, per le altre tipologie impiantistiche, l'inidoneità o meno.
- **le aree con raccomandazioni**: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

Nel seguente prospetto si evidenzia come l'ambito di progetto non ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo assoluto.

Tabella 1. Aree sottoposte a vincolo assoluto e non idonee a priori per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento.

Tipo di vincolo	Aree non idonee	Relazione con l'impianto di progetto
PAESAGGISTICO	i ghiacciai e circhi glaciali	L'impianto ricade all'esterno di ghiacciai e circhi glaciali
	i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; (le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ovvero dalla Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40)	L'impianto ricade all'esterno degli ambiti individuati
IDROGEOLOGICO	le aree classificate "molto instabili", PTRC oggi vigente all'art. 7.	L'impianto ricade all'esterno degli ambiti individuati
	i territori coperti da boschi tutelati all'articolo 16 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52. D.lgs 152/2006 art 94 aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione	
STORICO E ARCHEOLOGICO	Siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali.	L'impianto ricade all'esterno degli ambiti individuati
	Centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC)	
VINCOLI AMBIENTALI	Ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 NtA)	L'impianto ricade all'esterno degli ambiti soggetti a vincoli ambientali
	le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448	
	rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE)	
	aree litoranee con tendenza all'arretramento o soggette a subsidenza (cfr. PTRC Tavole 1 e 10, art. 11 NtA),	
ALTRI VINCOLI	le grotte ed aree carsiche censite ai sensi dell'art. 4 della LR 54/1980, tali zone risultano particolarmente delicate per la possibile rapida contaminazione delle falde acquifere sottostanti	L'impianto ricade all'esterno degli ambiti individuati

Con riferimento al prospetto che segue (aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento), l'impianto aziendale ricade all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi.

Si precisa che l'interno impianto (attività di stoccaggio trattamento dei rifiuti inerti) sarà attivato al di sopra di un catino artificiale impermeabile (geo-membrana), in grado di raccogliere completamente le acque di dilavamento meteorico e di convogliare le eccedenze, previo trattamento, alla rete delle acque nere consortile; inoltre l'attività in parola non comporta la produzione di acque di processo.

Inoltre, i rifiuti in ingresso saranno stoccati all'interno di una vasca pavimentata in cls in grado di raccogliere e trattenere, oltre i rifiuti, anche le acque di dilavamento meteorico, successivamente riutilizzata o inviate in fognatura consortile.

Pertanto le caratteristiche dell'impianto consentono di escludere possibili interferenze nei confronti del sistema idrico superficiale e sottosuperficiale, con particolare riferimento agli acquiferi.

Tabella 2. Aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento.

Tipo di vincolo	Aree specifiche prescrizioni	Relazione con l'impianto di progetto
IDROGEOLOGICO	art. 7 del PTRC Vigente vengono inoltre definite "aree instabili"	L'impianto ricade all'esterno dei "aree instabili"
	il PTRC vigente art 12, detta norme tecniche di tutela della fascia di ricarica degli acquiferi	L'impianto ricade all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi. Si precisa che l'impianto sarà attivato al di sopra di un catino artificiale impermeabile, in grado di raccogliere completamente le acque di dilavamento meteorico e di convogliare le eccedenze, previo trattamento, alla rete delle acque nere consortile. Pertanto le caratteristiche dell'impianto consentono di escludere possibili interferenze nei confronti del sistema idrico superficiale e sottosuperficiale, con particolare riferimento agli acquiferi. L'impianto di recupero non dà origine a scarichi idrici di processo.
	l'art. 10 del PTRC vigente stabilisce che la classificazione di un'area a probabilità di esondazione costituisce criterio di valutazione puntuale	L'impianto di progetto ricade all'esterno di ambiti a probabilità di esondazione così come stabiliti dall'art. 10 del PTRC
STORICO E ARCHEOLOGICO	Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)	L'impianto ricade all'esterno di ambiti a valenza storica ed archeologica.
	Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 NtA),	
	Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola 4, art. 30 NtA)	
	Altre categorie di beni storico-culturali (art. 26 Nta del PTRC).	
ALTRI VINCOLI	la sismicità dell'area individuate ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003	L'impianto di progetto ricade all'interno della zona di rischio sismico di classe 3

Individuazione da parte delle provincie delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

Il Piano si prefigge, inoltre, di definire i criteri base per l'individuazione, da parte delle provincie, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, adottando una serie di elementi che dovranno essere considerati per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti ripartiti secondo le seguenti casistiche:

- vincolo paesaggistico;
- pericolosità idrogeologica;
- vincolo storico ed archeologico;
- vincolo ambientale;
- protezione delle risorse idriche;
- tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;
- altri vincoli ed elementi da considerare.

Gli impianti di trattamento rifiuti a seconda dell'attività che svolgono possono presentare gradi diversi di impatto sul territorio, per questo motivo i vincoli e le misure di tutela che devono rispettare possono essere differenti.

Nei prospetti che seguono si riporta il rapporto di coerenza tra i criteri di esclusione, individuati dal piano, e l'impianto di recupero veicoli fuori uso in parola.

Tipo di vincolo	Criteri di esclusione	Relazione con l'impianto di progetto
PAESAGGISTICO	siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO	L'impianto ricade all'interno di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004.
	le aree naturali protette nazionali, normativamente istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394	
	i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991, ovvero della Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40	
	ghiacciai ed i circhi glaciali	
	aree tutelate ai sensi degli artt. 10, 11 e 134 del D.lgs 42/2004.	
	zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica	

L'impianto di progetto ricade all'interno di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 (c - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna), relativa alla fascia di 150 m dagli argini del torrente Leogra.

Il Piano di Gestione Rifiuti al punto 1.3.1 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 rimanda alle procedure autorizzative previste dalla vigente normativa nel caso di realizzazione di impianti in zone

soggette a vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 come peraltro ribadito con nota n. 23941 del 21.01.2016 della Regione del Veneto – Dipartimento ambiente – Sezione tutela ambiente (allegata alla presente), dove si afferma che nelle circostanze di aree sottoposte a vincolo ai sensi degli art. 142 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.lgs 42/2004) ogni intervento prospettato deve essere assoggettato alle procedure previste in materia di autorizzazione paesaggistica.

A tal scopo, è stata formulata idonea domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria presso il Comune di San Vito di Leguzzano, amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

La ditta ha presentato al Comune apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica (allegata anche al fascicolo agli atti presso la Provincia di Vicenza), redatta secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

L’amministrazione, ha acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, ed ha inviato la documentazione per ottenere il parere da parte della Soprintendenza.

Si è pertanto in attesa del rilascio del parere (positivo) da parte della Soprintendenza, una volta ottenuto il quale l’impianto risulterà autorizzabile sotto il profilo del vincolo paesaggistico,

L’iniziativa di progetto risulta, pertanto, coerente e ammissibile con riferimento al punto 1.3.1 dell’Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015.

Tipo di vincolo	Criteri di esclusione	Relazione con l’impianto di progetto
PERICOLOSITA’ IDROGEOLOGICA	Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	L’impianto di progetto ricade all’esterno degli ambiti classificati a pericolosità idrogeologica dal Piano di stralcio di Assetto Idrogeologico approvato del fiume Brenta-Bacchiglione.
	Aree definite molto instabili e/o con boschi di protezione	

Tipo di vincolo	Criteri di esclusione	Relazione con l’impianto di progetto
VINCOLO STORICO ED ARCHEOLOGICO	siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali, (D.Lgs. 42/2004);	L’impianto ricade all’esterno di ambiti gravati da vincoli di natura storica ed archeologica.
	centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC vigente)	
	ville venete di cui al catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete	

Tipo di vincolo	Criteri di esclusione	Relazione con l’impianto di progetto
VINCOLO AMBIENTALE	zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar	L’impianto ricade all’esterno di ambiti sottoposti a vincoli di natura ambientale.
	rete ecologica regionale comprendente i siti della rete "Natura 2000" (Dir 79/409/CEE e 92/43/CEE)	
	aree naturali protette istituite ai sensi della L. n. 394/91	
	corridoi ecologici e cavità naturali a particolare valenza ecologica	
	geositi (L 394/1991 e D.Lgs 42/2004)	

Tipo di vincolo	Criteri di esclusione	Relazione con l'impianto di progetto
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	L'impianto ricade all'esterno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Tipo di vincolo	Criteri di esclusione	Relazione con l'impianto di progetto
TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITA'	Non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche.	L'impianto di progetto ricade all'interno di un ambito produttivo (zona industriale ZTO "D2.2"), non interessando, quindi, gli ambiti di produzione agricolo-alimentari di qualità.

Tipo di vincolo	Criteri di esclusione	Relazione con l'impianto di progetto
LEGGE REGIONALE 61/1985 LEGGE REGIONALE 11/2004	Le aree omogenee di tipo A, B e C sono da ritenersi orientativamente non idonee, e in tali aree è escluso l'insediamento di impianti di recupero e smaltimento rifiuti.	L'impianto di progetto si colloca all'interno di un'area omogenea di tipo "D2.2 produttiva", coerentemente con quanto indicato dall'art. 196 comma 3 del D.lgs 152/2006.

Tipo di vincolo	Criteri di esclusione	Relazione con l'impianto di progetto
DISTANZA MINIMA DALLE ABITAZIONI ED EDIFICI PUBBLICI	Distanza di sicurezza minima tra l'impianto di recupero e gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate: - impianti di selezione e recupero : 100 m.	L'impianto di progetto si colloca ad una distanza superiore ai 100 m dagli edifici pubblici. Le abitazioni stabilmente occupate sono situate ad oltre 100 m rispetto al settore dedicato al trattamento dei rifiuti.

Come evidenziato nella figura sotto riportata, rispetto al settore dedicato al trattamento dei rifiuti (impianto di frantumazione), entro un raggio di 100 m non sono presenti abitazioni o edifici pubblici (considerando anche le abitazioni stabilmente occupate interne alla zona produttiva). Rientra una porzione di un capannone industriale di altra ditta, per il quale il Piano non detta vincoli di distanza.

Figura 1: Rappresentazione su ortofoto della distanza minima di sicurezza previste dal Nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, per la tipologia impiantistica in esame.



Individuazione delle aree con raccomandazioni

Rientrano in tale categoria le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

Nel seguito si riporta la verifica della coerenza tra le aree con raccomandazioni, individuate dal Piano, e l'ubicazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi di progetto.

Tipo di vincolo	Raccomandazioni	Relazione con l'impianto di progetto
ACCESSIBILITA' ALL'AREA	È necessario sia garantita adeguata accessibilità agli impianti per conferire i rifiuti e per consentire l'accesso al personale ed a tutti i mezzi necessari nelle diverse fasi della vita dell'impianto (anche in fase di emergenza).	L'impianto risulta ubicato all'interno di un'area industriale dotata delle infrastrutture necessarie per garantire un'adeguata accessibilità all'impianto. In particolare l'impianto è dotato di un accesso diretto nella viabilità interna alla zona industriale, collegata direttamente alla SP 46.

Tipo di vincolo	Raccomandazioni	Relazione con l'impianto di progetto
AMBIENTI DI PREGIO NATURALISTICO O PAESAGGISTICO O COMUNQUE DA TUTELARE	generazione di vincoli sulle attività che si svolgono nelle aree limitrofe	L'impianto non comporta generazione di vincolo nei confronti delle limitrofe attività produttive
	aumento del traffico sulla rete stradale interessata	La zona industriale di appartenenza e lo stesso impianto in esame risultano direttamente serviti dalla SP 46; il nuovo impianto in analisi non determinerà modifiche strutturali o aggravii nei confronti della viabilità della zona industriale e provinciale, in quanto si prevede un aumento limitato al +2% dei regimi veicolari relativi al traffico veicolare pesante nelle condizioni di massima produttività. Trattandosi di arterie di rango provinciale relativamente sviluppate, caratterizzate da un flusso costante di mezzi pesanti, l'impatto dovuto ai mezzi connessi con l'attività dell'impianto di progetto non risulterà distinguibile.
	contaminazione di risorse idriche sotterranee	L'impianto tratterà esclusivamente rifiuti classificati come non pericolosi. I rifiuti inerti in sarano stoccati e trattati su un'area impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento. Le eventuali eccedenze sarano inviate alla rete delle acque nere consortile. Sulla base di tali soluzioni, si esclude la possibilità di generazione di scarichi idrici in grado di modificare i livelli qualitativi della rete idrica sottosuperficiale.
	contaminazione di risorse idriche superficiali	L'impianto tratterà esclusivamente rifiuti classificati come non pericolosi. I rifiuti inerti in sarano stoccati e trattati su un'area impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento. Le eventuali eccedenze sarano inviate alla rete delle acque nere consortile. Sulla base di tali soluzioni, si esclude la possibilità di

		generazione di scarichi idrici in grado di modificare i livelli qualitativi della rete idrica superficiale.
	aumento del grado di disturbo arrecato dall'inquinamento acustico	Come indicato nell'elaborato "Previsione di impatto acustico" le elaborazioni modellistiche previsionali, eseguite secondo gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, hanno prodotto una stima dei livelli sonori, a impianto in esercizio, in cui si evidenzia il rispetto normativo nei confronti dei livelli sonori di zona. L'impianto di progetto risulta pertanto compatibile, sotto il profilo acustico, con i valori limite normativi vigenti, in termini di livelli sonori generati nei confronti dell'ambiente esterno.
	Danni a strutture o disagi alla popolazione o all'ambiente determinati da vibrazioni	L'impianto di trattamento in parola non comporta la produzione di livelli significativi di vibrazione in grado di determinare possibili danni a strutture, disagi alla popolazione o all'ambiente.
	Disturbo dovuto alla diffusione di odori	La tipologia di attività non comporta la produzione di sostanze odorogene.
	Incremento dell'inquinamento atmosferico	Sulla base del valore soglia di emissione calcolato secondo le linee guida APAT (PM10 g/h) e dell'intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente, l'impianto di trattamento in analisi non necessita di particolari azioni di monitoraggio o di valutazioni modellistiche con dati specifici. Il progetto prevede l'utilizzo esclusivo di mezzi a norma per quanto riguarda le emissioni in atmosfera (frantoio/vaglio, pala meccanica, mezzi di trasporto), soggetti alle periodiche verifiche di controllo obbligatorie (revisione e controllo della qualità degli scarichi). Sulla base del numero di mezzi a motore endotermico, della tipologia di emissione (gas combusti da motori diesel), della frequenza dell'orario di funzionamento, per quanto sopra esposto si stimano emissioni tali da non alterare in modo significativo la qualità dell'aria locale dell'ambito di area vasta. È possibile affermare che l'impianto determinerà un occasionale e temporaneo incremento di emissioni di polveri e sostanze inquinanti solo in corrispondenza dell'area direttamente interessata dalle lavorazioni.
	Accumulo di sostanze tossiche nella catena alimentare	L'impianto tratterà esclusivamente rifiuti non pericolosi classificati come non tossici. Il ciclo e le procedure di gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto consente di escludere possibili interferenze nei confronti della catena alimentare.
	Dispersione di materiali leggeri intorno al sito	I sistemi di abbattimento delle polveri consentiranno di non generare dispersioni di materiali leggeri in grado di disperdersi nell'ambiente circostante.
	Danni a persone o strutture derivanti da eventi incidentali	Le operazioni previste dall'impianto di messa in riserva, selezione preliminare e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi non comportano il rischio di incidenti rilevanti nei confronti dell'ambiente. Il progetto prevede adeguati sistemi di controllo e di gestione nel caso di incidenti. La ditta ha predisposto uno specifico Piano di Sicurezza (Procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda oltre il perimetro esterno dello stabilimento- Ex art. 22 comma 2, lettera d - L.R. n.3/2000).
	Concentrazione di animali molesti nell'area dell'impianto	Non è prevista la concentrazione di animali nell'area dell'impianto.
	Alterazione del paesaggio (visibilità)	La realizzazione dell'impianto, di fatto, risulta coerente con

		<p>la pianificazione territoriale e lo sviluppo locale in atto; in particolare l'assetto urbanistico, gli strumenti di pianificazione comunale e il Piano di Lottizzazione dettano prescrizioni e misure di mitigazione paesaggistica al fine di favorire il corretto inserimento delle soluzioni architettoniche e formali nell'ambiente circostante e mitigarne efficacemente l'impatto visivo nei confronti dello specifico ambito paesaggisticamente vincolato.</p> <p>Nello specifico il progetto in esame prevede la realizzazione di opere congrue con la destinazione produttiva dell'area, attivando specifiche misure di mitigazione in accordo con quanto previsto dal Piano di Lottizzazione, dal Piano degli Interventi e dal Piano di Assetto del Territorio.</p> <p>Trattandosi, pertanto, di un ambito già sottoposto a importanti azioni di de connotazioni rispetto agli elementi costitutivi originari del paesaggio agrario, si esclude la possibilità di introdurre ulteriori azioni negative significative. Complessivamente la compatibilità paesaggistica appare verificata sia dal punto di vista visivo che ambientale, grazie alle scelte effettuate per l'inserimento del progetto nell'ambito territoriale, la minimizzazione dei volumi e la realizzazione di opere di mitigazione.</p> <p>Pur riscontrando negli interventi previsti dal progetto una residuale riconoscibilità da punti di visuale posti lungo l'arginatura del torrente Leogra, si ritiene che il progetto non contribuisca ad un ulteriore e significativo scadimento dello stato dei luoghi.</p>
	Eliminazione o alterazione di ecosistemi	<p>L'impianto aziendale è ubicato all'interno di un ambito a destinazione produttiva (ZTO D2.2). Trattasi di ambienti fortemente antropizzati, privi di elementi vegetazionali ed ecorelazionali degni di nota. Non sussiste pertanto la possibilità di interferenza con ecosistemi, naturali posti all'esterno dell'ambito industriale.</p>

Tipo di vincolo	Raccomandazioni	Relazione con l'impianto di progetto
SITI SOGGETTI AD EROSIONE	Per tutte le tipologie impiantistiche, le Province possono individuare aree soggette a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiali per le quali effettuare valutazioni specifiche del rischio e stabilire fasce di protezione.	Il sito di progetto risulta ubicato all'interno di un ambito produttivo (ZTO D) ove non insistono criticità in ordine all'erosione dei terreni.

Tipo di vincolo	Raccomandazioni	Relazione con l'impianto di progetto
SITI SOGGETTI A RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI	Possono essere identificate e delimitate le zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi. Le Province possono altresì definire misure per la minimizzazione dei rischi come la individuazione di distanze minime.	Il sito di progetto risulta ubicato all'interno di un ambito produttivo (ZTO D) ove non insistono criticità in ordine agli incendi boschivi.

Tipo di vincolo	Criteri di esclusione	Relazione con l'impianto di progetto
GROTTE ED AREE CARSICHE – art. 4 LR 54/1980	All'interno delle zone previste dall'art. 4 della L.R. 54/1980 vanno individuate e delimitate le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere. All'interno di tali zone le Province, sulla base del censimento del catasto regionale delle grotte e aree carsiche del Veneto, individuano e delimitano le zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde acquifere. Tali zone sono dichiarate inidonee per qualunque tipologia di impianto.	L'impianto di progetto ricade all'esterno degli ambiti individuati sulla base dell'art. 4 della LR 54/1980.

Rapporto di coerenza con il Piano di gestione dei rifiuti

In sintesi si ritiene che l'impianto di progetto risulti coerente con quanto indicato nel Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato. In particolare:

- il trattamento dei rifiuti speciali (inerti da demolizione) e delle terre e rocce da scavo consentirà la produzione di beni riutilizzabili da reimpiegare nel settore dell'edilizia e più in generale delle costruzioni;
- l'impianto è correttamente collocato all'interno di un ambito produttivo (Z.T.O. D);
- l'impianto ricade all'esterno di aree sottoposte a vincolo assoluto o non idonee a priori per la localizzazione; in particolare la distanza minima di sicurezza (100 m) dalle abitazioni civili e dagli edifici pubblici è rispettata. L'impianto, ricadendo all'interno di un'area vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, è assoggettato alle procedure previste in materia di autorizzazione paesaggistica, coerentemente con quanto indicato dal Piano e dalla nota del Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto n. 23941 del 21.01.2016.
- l'impianto ricade all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi (aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni). In tal senso, la realizzazione di un bacino impermeabilizzato in grado di raccogliere e trattare tutte le acque di dilavamento delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti, consente di escludere possibili interferenze nei confronti del sistema idrico superficiale e sottosuperficiale, con particolare riferimento agli acquiferi.

2) Affrontare la compatibilità ed il rapporto del progetto con quanto previsto per il corridoio ecologico (Torrente Leogra), individuato nel PTRC, PTCP e PAT.

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) DELLA REGIONE VENETO ADOTTATO

Secondo quanto riportato nella TAV. 02 Biodiversità - scala 1:250.000, l'area di progetto non ricade all'interno degli ambiti individuati dalla cartografia di Piano afferenti il sistema della rete ecologica. L'area di progetto ricade all'interno di una lottizzazione produttiva (ZTO D) classificata dalla carta tematica come "Elementi territoriali di riferimento: tessuto urbanizzato".

Relativamente al tessuto urbanizzato, trattandosi di ambiti riferibili al quadro conoscitivo, il Piano non detta norme o misure di salvaguardia per tali ambiti.

Il torrente Leogra, posto ad oltre 30 m rispetto all'area di progetto, è classificato dal Piano come "corridoio ecologico"; l'art. 24 delle Norme tecniche disciplina la rete ecologica regionale. In particolare i corridoi ecologici risultano così definiti: *"ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione".*

Al fine di garantire la continuità ecosistemica, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra la finalità naturalistico-ambientale e lo sviluppo socio-economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata, il Piano demanda alle Provincie:


- la definizione delle azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici;
- l'individuazione e la disciplina dei corridoi ecologici sulla base dei perimetri indicati, con possibilità di apportarvi modifiche, motivatamente e nel rispetto degli indirizzi e delle finalità, e di inserire nuovi elementi ecologici per ridurre la frammentazione;

Il Piano demanda ai Comuni l'individuazione delle misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi.

Il Piano impone il divieto di attuare interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.

Come nel seguito evidenziato l'intervento di progetto risulta compatibile con il PTRC adottato in quanto si pone all'esterno dei corridoi ecologici individuati dal Piano, non introducendo azioni in grado di interrompere o deteriorare le funzioni ecosistemiche garantite dagli stessi corridoi, in quanto collocato all'esterno e ad una certa distanza da questi. In particolare l'impianto di progetto sarà attivato all'interno di una lottizzazione produttiva (ZTO D).

Figura 2: PTRC Regione del Veneto - Tavola n. 02 Biodiversità. Scala 1:250.000.



IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Secondo quanto riportato nella TAV. 3.1.A “Sistema Ambientale - scala 1:50.000”, l’area di progetto ricade all’interno di “Aree ad elevata utilizzazione agricola” (art. 26 N.T.A.)

L’art. 26 rimanda ai piani comunali e intercomunali la normativa specifica in merito alla gestione di tali ambiti, non introducendo alcun tipo di vincolo per l’area. Ad ogni modo il progetto in esame non prevede la trasformazione di zone agricole in urbanizzato in quanto si sfrutterà un ambito interno alla lottizzazione industriale esistente, ove già insistono le opere di urbanizzazione primaria.

La lottizzazione industriale, ma non il sito di progetto, confina con un “corridoio ecologico PTRC”, mentre il corridoio ecologico PTCP (art. 38 N.T.A.) più prossimo all’area di progetto dista circa 1,4 km in direzione Est (torrente Timonchio).

Il Piano fornisce direttive per l’individuazione da parte dei comuni, in sede di PRC, della rete ecologica locale, costituita da un sistema reticolare coerente con la rete ecologica provinciale e regionale.

Il Piano fornisce, inoltre, **direttive generali** nel seguito esposte e verificate al fine del presente progetto.


DIRETTIVE GENERALI DI PIANO (punto 6. art. 38 N.T.A.)	RAPPORTO CON IL PROGETTO	COMPATIBILITA' CON IL PROGETTO
La documentazione prevista dalla VAS per la redazione dei PAT/PATI dovrà verificare il mantenimento delle connessioni della rete ecologica con i siti della rete Natura 2000.	La direttiva riguarda un adempimento da assolvere in sede di redazione degli strumenti di pianificazione comunale, non risultando pertanto attinente con l’iniziativa progettuale in esame.	L’intervento di progetto risulta compatibile con la direttiva generale di piano. Ad ogni modo il progetto non determina interruzioni della connessione della rete ecologica con i siti della rete Natura 2000.
Le previsioni urbanistiche che interessano la rete ecologica non devono pregiudicare la funzionalità della rete stessa. A tal proposito i Comuni dovranno elaborare idoneo studio della sostenibilità degli interventi previsti.	La direttiva riguarda un adempimento da assolvere in sede di redazione degli strumenti di pianificazione comunale, non risultando pertanto attinente con l’iniziativa progettuale in esame.	Il piano di lottizzazione, all’interno del quale è ubicato l’impianto di progetto, ricade all’esterno della rete ecologica. L’intervento di progetto risulta compatibile con la direttiva generale di piano.

<p>Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell'ambito della rete ecologica, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio (agricoltura biologica, corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).</p>	<p>La direttiva riguarda un adempimento da assolvere in sede di progettazione di interventi ricadenti nell'ambito della rete ecologica. L'intervento di progetto ricade ad oltre 30 m dal torrente Leogra, classificato come corridoio ecologico PTRC.</p>	<p>L'impianto di progetto ricade all'esterno degli elementi della rete ecologica individuata dal PTRC e dal PTCP. La lottizzazione produttiva, in cui ricade l'impianto di progetto, confina con un corridoio ecologico PTRC; a tal proposito lo specifico PUA comunale (Piano Urbanistico Attuativo) ha previsto la realizzazione di una fascia arborea di mitigazione, interposta tra i lotti produttivi e il torrente Leogra (corridoio ecologico PTRC), al fine di evitare possibili effetti negativi tra le attività produttive e le funzioni ecorelazionali del corridoio. L'impianto risulta compatibile con la direttiva generale di piano in quanto non prevede interventi di trasformazione del territorio dal momento che sarà ubicato all'interno di una lottizzazione produttiva ove risultano già realizzate le opere di urbanizzazione primaria. Il progetto in esame prevede, inoltre, la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva lungo il lato confinante con la fascia arborea della lottizzazione. In questo modo la nuova siepe svolgerà un'ulteriore funzione di "separazione" e mitigazione tra il corridoio ecologico (torrente Leogra) e l'ambito produttivo ove ricade l'impianto di progetto.</p>
--	--	--

DIRETTIVE GENERALI DI PIANO (punto 6. art. 38 N.T.A.)	RAPPORTO CON IL PROGETTO	COMPATIBILITA' CON IL PROGETTO
<p>La progettazione delle infrastrutture viarie che interessino elementi della rete ecologica dovrà essere supportata da opportuni studi che verifichino se la realizzazione degli interventi vada a interrompere o compromettere la funzionalità ecologica della rete stessa, in particolar modo nelle aree nucleo e nei corridoi ecologici provinciali. In tal caso deve prevedere, già in fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi utili al loro funzionamento. È opportuna la previsione di fasce boscate di larghezza non inferiore a metri dieci lungo la struttura da individuare all'interno della fascia di rispetto dell'infrastruttura stessa ed in coerenza con le vigenti norme di legge.</p> <p>L'organizzazione delle fasce laterali potrà avvenire in modo da produrre funzioni multiple, sia ecologiche (connettività longitudinale) sia territoriali (percorsi ciclopedonali).</p>	<p>La direttiva riguarda un adempimento da assolvere in sede di progettazione di infrastrutture viarie, non risultando pertanto attinente con l'iniziativa progettuale in esame.</p>	<p>L'iniziativa progettuale risulta compatibile con la direttiva generale di piano in quanto non prevede la realizzazione di infrastrutture viarie.</p>
<p>Per gli interventi che interessano i corridoi ecologici, così come individuati ai sensi del presente articolo, comma 4 lett. b, deve essere verificato che non siano interrotte o deteriorate le funzioni di connessione ecologica garantite dai corridoi stessi.</p>	<p>L'intervento di progetto prevede la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi all'interno di una lottizzazione produttiva (ZTO D) all'esterno ed ad una certa distanza dai corridoi ecologici ai sensi dell'art. 38, comma 4 lett. b.</p>	<p>L'intervento di progetto risulta compatibile con la direttiva generale di piano in quanto ubicato all'esterno ed ad una certa distanza dai corridoi ecologici.</p>

In sintesi, non si prevede nessuna interferenza (diretta o indiretta) nei confronti del corridoio ecologico PTRC, collocato all'esterno della lottizzazione industriale, separato dal lotto di progetto da una fascia vegetazionale con funzione di mitigazione nei confronti delle attività produttive.

Figura 3: PTCP della Provincia di Vicenza. Tavola n. 3.1.A Sistema ambientale. Scala 1:50.000.



-  Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)
-  Corridoi PTRC (Art. 38)
-  Corridoi ecologici principali (Art. 38)

IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Il PAT approvato individua gli elementi strutturanti della “Rete ecologica comunale”, quali elementi portanti della sistema comunale del verde. La Rete è costituita dai seguenti elementi (art. 55 N.T.A.):

- aree di rinaturalizzazione (restoration areas): porzioni di territorio che offrono uno spazio ecologico con potenzialità biotica diffusa, in grado di offrire siti ideali all’insediamento delle popolazioni animali;
- stepping stone: area naturale circoscritta, con collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali definiti, dal buon potenziale biotico, in grado di agevolare il trasferimento delle popolazioni animali.
- corridoi ecologici secondari: attestati lungo i corsi d’acqua principali, atti a garantire l’esistenza di connessioni secondarie all’interno del territorio, sia rurale che urbano, tra siti a maggior potenziale biotico e differenziati rispetto al contesto.
- varchi, che corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici di occlusione.

La rete ecologica comunale è rappresentata nella “TAV. 4 Carta delle trasformabilità - scala 1:10.000”. Secondo quanto riportato nella TAV. 4, l’area di progetto ricade all’interno dell’ “Ambito Territoriale Omogeneo ATO R2: ambiti con prevalenza del sistema insediativo produttivo” (art. 70 N.T.A.), “Aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza” (art. 41 N.T.A.).

L’elemento della rete ecologica comunale più prossimo all’area di intervento è l’ambito fluviale del torrente Leogra, posto ad oltre 30 m, classificato come “corridoio ecologico secondario” e separato dallo stessa area di progetto da una fascia vegetazionale di mitigazione appositamente prevista e realizzata dal piano di lottizzazione dell’ambito produttivo (ZTO D2.2).

L’art. 55 delle NTA (Elementi della rete ecologica) detta direttive e prescrizioni da attuarsi in sede di redazione del Piano degli Interventi non disciplinando, pertanto, gli interventi puntuali collocati all’esterno della rete ecologica, come il progetto in esame.

Ad ogni modo, l’impianto di progetto non contrasta con gli obiettivi di conservazione e potenziamento della rete ecologica comunale in quanto non comporterà la sottrazione di ambienti naturaliformi posti all’interno o in prossimità degli elementi della rete ecologica.

L’intervento di progetto prevede, altresì, la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva in grado di integrare la funzione di mitigazione ambientale attualmente svolta dalla fascia vegetazionale della lottizzazione produttiva.

Figura 4: Estratto Piano di Lottizzazione. Il lotto di progetto si pone all'interno della ZTO D2.2, all'esterno del corridoio ecologico secondario (torrente Leogra), separato da quest'ultimo dalla fascia vegetazionale prevista dal Piano di Lottizzazione e realizzata in sede di opere di urbanizzazione primaria.





Figura 5: PAT del Comune di San Vito di Leguzzano, "TAV 4. Carta delle Trasformabilità". Scala 1:10.000.



 Aree di urbanizzazione consolidata
attività economiche non integrabili con la residenza

 Corridoi ecologici secondari

3) Definire il rapporto con quanto riportato dalla pianificazione comunale per l'area in questione e cioè "l'area di progetto ricade all'interno di "Area idonea a condizione" (art.28 N.T.A.) e "Area interessata da escavazione ripristinate mediante riporto" (art. 28 N.T.A.). La lottizzazione industriale ove risulta ubicato il sito di progetto ricade nell'ambito della ex cava di ghiaia, a ridosso dei confini orientali del comune, in fregio alla sponda destra del torrente Leogra-Timonchio; tale ambito risulta classificato dall'art.28 come "Area interessata da escavazione e ripristinate mediante riporto".

In relazione al punto 3), è stato prodotto uno specifico elaborato di risposta a firma del geol. Andrea Bertolin.

QUADRO PROGETTUALE

4) Integrare la documentazione, anche ai fini del successivo procedimento autorizzativo, con quanto segue:

- a) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 120/2014, come disposto dal Piano Regionale Rifiuti approvato con DCRV n. 30 del 29/04/2015. Il possesso di tali requisiti può essere dichiarato con autocertificazione ex artt. 46/47 DPR 445/2000 (dichiarazione + copia documento di identità);
- b) definire capacità di stoccaggio istantanea espressa in mc;
- c) codificare la produzione di MPS per i codici CER 170302 e 200301 nell'ambito del DM 05/02/98, ovvero, indicare procedura prevista dal parere CTPA n. 01/0910;
- d) per il codice CER 170504 seguire il citato parere CTPA;
- e) indicare dei limiti massimi di altezza per i cumuli degli stoccaggi, con riferimento, ad esempio, all'altezza della barriera fonometrica di confine;
- f) installare specifici spruzzatori/aspersori nella zona di stoccaggio MPS inerti da demolizione.

- a) Si allega (All. 1) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 120/2014 dichiarato con autocertificazione ex artt. 46/47 DPR 445/2000, con copia del documento d'identità del legale rappresentante
- b) In riferimento alla Tabella stoccaggi allegata all'Elab.12 TAV UNICA – REV.1 - Lay-out impianto Ott16, il volume complessivo massimo di rifiuti in ingresso, corrispondente alla capacità di stoccaggio istantaneo è pari a 933 mc.
- c) Si riportano di seguito i punti citati dal parere CTPA n. 01/0910 al fine di codificare la produzione di MPS per i codici CER 170302 e CER 200301.

c 1) La provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti (eventualmente a richiesta degli uffici o della competente commissione corredate da analisi di caratterizzazione chimico-fisica e/o merceologica) dai quali si propone di ottenere le MPS;

Provenienza: Trattasi di conglomerato bituminoso proveniente dalla fresatura superficiale a freddo del manto stradale

Tipologia del materiale: Conglomerato bituminoso fresato

Caratteristiche: Materiale proveniente da fresatura del manto stradale a pezzatura di dimensioni variabili. Si tratta di bitume mescolato a graniglia costituita da materiale inerte (sabbia, e ciotoli di dimensioni variabili)

c 2) Le fasi, i processi tecnologici e la dotazione impiantistica con cui, a partire dai rifiuti in ingresso all'impianto, si propone di ottenere le MPS

Come specificato nell'allegato 4 – Procedura gestione rifiuti all'Elab.1 – relazione tecnico descrittiva, i rifiuti in ingresso costituiti da conglomerato bituminoso con codici CER 170302 e CER 200301 saranno conferiti con analisi di classificazione di non pericolosità da ripetere ogni due anni per singolo produttore o cantiere.

I rifiuti in ingresso saranno sottoposti a controllo visivo per il riscontro di eventuali anomalie del carico (eventuale non accettazione)

Seguirà la messa in riserva R13 nell'area dedicata.

Le operazioni previste dall'attività di recupero sono quelle specificate al comma c) del punto 7.6.3 - Attività di recupero del DM 5 Febbraio 98 ossia:

“Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 Febbraio 98.”

I rifiuti saranno quindi sottoposti a selezione manuale di eventuali frazioni indesiderate ed a trattamento di macinazione in frantoio per la riduzione volumetrica ed eventuale deferrizzazione. Questa operazione comporterà anche una parziale separazione tra la parte bituminosa e quella costituita da materiale inerte. Data la possibile presenza, dopo il trattamento di macinazione, di materiale con pezzatura di diametro superiore a 30 mm, al trattamento di macinazione seguirà una vagliatura.


Il sotto-vaglio costituito da materiale con diametro <30 mm sarà depositato in cumulo nell'area dedicata (G) per l'esecuzione del test di cessione secondo l'All.3 al DM 5/2/98.

Il sopra-vaglio costituito da materiale con diametro >30 mm sarà inviato nuovamente al trattamento in mulino di macinazione per l'adeguamento volumetrico e quindi al deposito (G) in cumulo con il materiale in attesa di analisi.

Dopo la validazione analitica, il materiale potrà o essere inviato direttamente all'utilizzo oppure spostato nell'area di stoccaggio dedicata (MPS4) delle materie ottenute (eventualmente separate dalle altre prodotte mediante elemento mobile di separazione). La destinazione finale di utilizzo sarà per costruzioni stradali e piazzali industriali.

Si riporta quindi di seguito l'adeguamento dello schema a blocchi del processo riportato in Elab.1 – Relazione tecnico descrittiva, relativamente al processo sopra descritto:

CONGLOMERATO BITUMINOSO



La dotazione impiantistica utilizzata per la riduzione volumetrica sarà il gruppo semovente di frantumazione OM ULISSE 96 F che, pur essendo mobile dotato di cingoli per la movimentazione, nell'impianto in progetto sarà collocato in posizione fissa.

Il frantoio ha le seguenti caratteristiche:

Produzione massima	190 t/h
Tramoggia di carico	4 m ³
Bocca di carico	900 x 600 mm
Potenza motore diesel 6 cilindri	168 KW a 2200 rpm

Il frantoio è inoltre dotato di un vaglio vibrante con la possibilità di ottenere il materiale con diametro voluto di 30 mm al sotto-vaglio e di un separatore magnetico per la separazione di eventuali frazioni di natura ferrosa.

c 3) Le caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche delle MPS che il proponente si prefigge di ottenere in relazione all'utilizzo previsto che devono corrispondere alle specifiche richieste dell'utilizzatore opportunamente documentate anche con riferimento agli standard correnti del prodotto;

Le caratteristiche richieste dell'MPS ottenuta riguardano l'idoneità al test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.

La pezzatura massima di 30 mm è idonea per al previsto impiego di MPS per costruzioni stradali e piazzali industriali.

Il trasporto delle MPS potrà avvenire in cassoni muniti di telo di copertura.

Date le caratteristiche chimico-fisiche sopra descritte, dall'utilizzo e dal trasporto di tali MPS non potrà derivare alcun rischio di impatti per l'ambiente e la salute.

c 4) Le modalità, le procedure e la tempistica con cui vengono verificate le caratteristiche delle MPS che il proponente si prefigge di ottenere;

La gestione del trattamento dei rifiuti in ingresso avverrà per "campagne" ossia saranno trattate singolarmente le varie tipologie di rifiuti fino all'ottenimento di MPS, pertanto l'esecuzione del test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. sarà effettuato sul cumulo di materiale trattato in deposito nell'area (G).

Lo stoccaggio massimo di rifiuti di conglomerato bituminoso è di 70 t, pertanto nell'area (G) potrà essere accumulato un quantitativo massimo di circa 400 t di materiale macinato e vagliato in attesa dell'esecuzione del test di cessione.

c 5) Gli impianti di destinazione (utilizzo) a cui vengono conferite le MPS;

Le MPS derivanti dal processo di recupero dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso saranno destinate all' utilizzo per costruzioni stradali e piazzali industriali.

d) Come per il conglomerato bituminoso, si riportano di seguito i punti citati dal parere CTPA n. 01/0910 al fine di codificare la produzione di MPS per il codice CER 170504 – *Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503:*

d 1) La provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti (eventualmente a richiesta degli uffici o della competente commissione corredate da analisi di caratterizzazione chimico-fisica e/o merceologica) dai quali si propone di ottenere le MPS;

Provenienza: Attività di scavo

Tipologia: Terre e rocce da scavo

Caratteristiche dei rifiuti: Materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

d 2) Le fasi, i processi tecnologici e la dotazione impiantistica con cui, a partire dai rifiuti in ingresso all'impianto, si propone di ottenere le MPS

Come specificato nell'allegato 4 – Procedura gestione rifiuti all'Elab.1 – relazione tecnico descrittiva, i rifiuti in ingresso costituiti da terre e rocce da scavo con codici CER 170504 saranno conferiti con analisi per la classificazione a colonna A o B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Le analisi richieste, verranno effettuate per singolo produttore o cantiere preliminarmente al primo conferimento e successivamente ripetute ogni due anni o ad ogni modifica del processo produttivo e/o caratteristiche del rifiuto. Le analisi saranno effettuate su un campione rappresentativo e secondo i parametri previsti per la qualifica del rifiuto.

I rifiuti in ingresso saranno sottoposti a controllo visivo per il riscontro di eventuali anomalie del carico (eventuale non accettazione)

Seguirà la messa in riserva R13 nell'area dedicata **(C)**.

Le operazioni previste dall'attività di recupero sono quelle specificate al comma b) e c) del punto 7.31-bis.3 - *Attività di recupero* del DM 5 Febbraio 98 ossia:

b) Utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 Febbraio 98)

c) Formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 5 Febbraio 98)


L'attività di recupero R5 consisterà nella selezione manuale e con l'ausilio di pala meccanica dotata di vaglio per la separazione di eventuali parti estranee che potrebbero essere costituite da legno o plastica e che saranno stoccate in cassone scarrabile con il codice CER 191212 – rifiuti misti

Per ottimizzare gli spazi e facilitare la fase operativa, nel caso specifico delle terre e rocce da scavo si propone che l'operazione di vagliatura con pala meccanica attrezzata sia effettuata direttamente nell'area di stoccaggio **(C)**.

Dal processo di vagliatura con pala meccanica potranno essere separati anche ciotoli o ghiaia a granulometria superiore, che saranno sottoposti poi alla frantumazione assieme agli inerti da demolizione o da cava autorizzata. Dalla pala dotata di vaglio saranno separate frazioni a granulometria superiore a 40 mm, il sotto-vaglio sarà costituito da materiale selezionato a granulometria inferiore a 40 mm e depositato nell'area **(G)** in attesa dell'esecuzione del test di cessione secondo l'All.3 al DM 5/2/98.

Dopo la validazione analitica, il materiale potrà o essere inviato direttamente all'utilizzo oppure spostato nell'area di stoccaggio dedicata (MPS4) delle materie ottenute (eventualmente separate dalle altre prodotte mediante elemento mobile di separazione). La destinazione finale di utilizzo sarà per recuperi ambientali o formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Si riporta quindi di seguito l'adeguamento dello schema a blocchi del processo riportato in Elab.1 – Relazione tecnico descrittiva, relativamente al processo sopra descritto:



La dotazione impiantistica per l'attuazione del processo di recupero sarà costituita da un mezzo mobile dotato di pala meccanica con vaglio a fori di diametro 40 mm.

d3) Le caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche delle MPS che il proponente si prefigge di ottenere in relazione all'utilizzo previsto che devono corrispondere alle specifiche richieste dell'utilizzatore opportunamente documentate anche con riferimento agli standard correnti del prodotto;

Le caratteristiche richieste dell'MPS ottenuta riguardano l'idoneità al test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.

La pezzatura massima di 40 mm è idonea per al previsto impiego di MPS per recuperi ambientali o formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Il trasporto delle MPS potrà avvenire in cassoni muniti di telo di copertura.

Date le caratteristiche chimico-fisiche sopra descritte, dall'utilizzo e dal trasporto di tali MPS non potrà derivare alcun rischio di impatti per l'ambiente e la salute.

d4) Le modalità, le procedure e la tempistica con cui vengono verificate le caratteristiche delle MPS che il proponente si prefigge di ottenere;

La gestione del trattamento dei rifiuti in ingresso avverrà per "campagne" ossia saranno trattate singolarmente le varie tipologie di rifiuti fino all'ottenimento di MPS, pertanto l'esecuzione del test di cessione ai sensi dell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. sarà effettuato sul cumulo di materiale trattato in deposito nell'area **(G)**.

Lo stoccaggio massimo di rifiuti di conglomerato bituminoso è di 430 t, pertanto nell'area **(G)** potrà essere creato un accumulo fino al quantitativo massimo previsto di 2880 t (circa 1800 mc) di materiale vagliato in attesa dell'esecuzione del test di cessione.

d5) Gli impianti di destinazione (utilizzo) a cui vengono conferite le MPS;

Le MPS derivanti dal processo di recupero dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso saranno destinate all'utilizzo per recuperi ambientali o formazione di rilevati e sottofondi stradali.

e) Nel rispetto dei quantitativi massimi in stoccaggio per tipologia riportati al Paragrafo 1.2 Tab. 4, le barriere mobili all'interno della vasca pavimentata potranno essere spostate a secondo della necessità, pertanto le aree a disposizione per ogni singola tipologia di rifiuto (aree **A, B, C** in riferimento al lay-out TAV UNICA REV.1) saranno variabili in funzione delle esigenze lavorative. Nella vasca pavimentata potranno essere presenti anche rifiuti di una singola tipologia che occuperanno l'intera superficie a disposizione, sempre nel rispetto dei quantitativi massimi previsti in stoccaggio.

La gestione del trattamento dei rifiuti in ingresso avverrà per "campagne" ossia saranno trattate singolarmente le varie tipologie di rifiuti fino all'ottenimento di MPS.

Nell'area (**G**) - *materiale in attesa di analisi* - sarà pertanto stoccata in cumulo di volta in volta una sola tipologia di materiale. Qualora si dovesse verificare la compresenza di due tipologie distinte di materiale, queste saranno separate mediante barriere mobili in calcestruzzo.

In ogni caso i volumi (e quindi le rispettive altezze) dei cumuli di rifiuti in ingresso, di materiale in attesa di analisi e di MPS saranno tali da garantire la stabilità dei cumuli stessi.

In generale sarà seguito il seguente criterio:

Per cumuli di inerti da demolizione e conglomerato bituminoso: pendenza max 65°

Per cumuli di terre e rocce da scavo: pendenza max 50°

Si riporta di seguito la TABELLA STOCCAGGI allegata all'Elab.12 TAV UNICA – REV.1 - *Lay-out impianto Ott16* con riportati i valori massimi previsti delle altezze dei cumuli.

Si evidenzia che per tutti i cumuli presenti nella vasca di stoccaggio rifiuti in ingresso, l'altezza massima in tabella rispetto al livello del terreno va diminuita di 1.5 m, quota corrispondente alla profondità della vasca.

	RIFIUTI IN INGRESSO	CODICE CER	Rif. Planimetria	Quantità [ton]			Lungh [m]	Larg [m]	H [m] max	nr.	Volume [mc]	Modalità di stoccaggio	Quantità annue [ton/anno]
				R13	R5	TOT							
1	INERTI DA COSTRUZIONE / DEMOLIZIONE E DA CAVE AUTORIZZATE	010399;010408; 010410; 010413; 101311; 160304; 170101; 170102; 170103; 170107; 170904; 200301	A	998		998	19(*)	12(*)	8	1	624,0	cumulo	60000
	CARTONGESSO	170802	F	2		2	2	1	1,5	1	3,0	cassa coperta	
2	TERRE E ROCCE DA SCAVO	170405	B	430		430	19(*)	12(*)	6	1	252,0	cumulo	5000
3	CONGLOMERATO BITUMINOSO	170302; 200301	C	70		70	19(*)	12(*)	4,4	1	54,0	cumulo	5000
	TOTALE			1500		1500					933		70000
RIFIUTI PRODOTTI													
1	FERRO	191202	D			20	6	2,5	2	1	30	cassone	
2	RIFIUTI NON RECUPERABILI	191212	E			5	6	2,5	2	1	30	cassone coperto	
	TOTALE					25							
MATERIALE LAVORATO IN ATTESA DI TEST DI CESSIONE (All.3 al DM 5/2/98)													
1	INERTI DA DEMOLIZIONE, CONGLOMERATO BITUMINOSO, TERRA E ROCCE DA SCAVO		G			2880	450		8	1	1800	cumulo	
MPS													
1	MPS conforme all'allegato C della Circolare Ministeriale 15 Luglio 2005 n. UL/2005/5205		MPS 1			1040	260		5	1	650,0	cumulo	
2	MPS conforme all'allegato C della Circolare Ministeriale 15 Luglio 2005 n. UL/2005/5205		MPS 2			380	60		4	1	240,0	cumulo	
3	MPS conforme all'allegato C della Circolare Ministeriale 15 Luglio 2005 n. UL/2005/5205		MPS 3			1500	340		5,5	1	935,0	cumulo	
4	MPS conglomerato bituminoso		MPS 4			260	60		5,5	1	165	cumulo	
5	MPS terre e rocce da scavo		MPS 5			300	70		5,5	1	190	cumulo	

f) All'Elab.12 TAV UNICA REV.1 – Lay-out impianto Ott16, si riportano i previsti cumuli di stoccaggio MPS da inerti da demolizione (MPS1, MPS2, MPS3) con indicata in rosso la linea di alimentazione e i rispettivi punti di installazione degli spruzzatori per la bagnatura dei cumuli.

5) Descrivere con maggiori dettagli tecnici la dispersione tramite il pozzo perdente delle acque piovane (profondità, dimensionamento etc.) e dettagliare i calcoli idraulici (portate, dimensioni vasche...), producendo anche mediante apposita planimetria che riporti la rete di collettamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale.

In accordo con il Piano di Tutela delle Acque, la ditta ricade tra quelle in allegato F, punto 6 (Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti). Pertanto il proposto sistema di collettamento/trattamento delle acque è in accordo con tale legislazione. In Figura 6 è riportato lo schema del sistema di raccolta e smaltimento acque; si riporta inoltre in allegato la planimetria aggiornata della rete idrica.




Figura 6. Schema rete acque

In particolare, nel sito si distinguono acque pluviali (tetti) e dei piazzali.

Acque pluviali

Si ritiene che le acque pluviali (capannone e locale gestione amministrativa, superficie totale 190 m²) siano soggette a potenziale rischio di dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente. Nello specifico il rischio, seppure remoto, è la presenza sui tetti di polveri provenienti dai limitrofi depositi, che potrebbero essere dilavate da eventi meteorologici. Pertanto si ritiene opportuno non inviare tali acque in pozzo perdente (come da precedente proposta), ma provvedere al loro trattamento e scarico in fognatura nera. I pluviali saranno pertanto conferiti assieme alle acque di dilavamento dei piazzali (zona MPS e materiale in attesa test di cessione) alla vasca di accumulo acque meteoriche e al trattamento di disoleazione, per poi essere conferiti in pubblica fognatura.

Acque dilavamento piazzali

Per quanto riguarda le acque di dilavamento piazzali, si distinguono due aree: zona MPS e materiale in attesa di test di cessione (2486 m²) e zona rifiuti (220 m²). Le acque di dilavamento vengono riciclate per la bagnatura dei cumuli nei periodi secchi; a tal scopo le acque pertinenti le due zone vengono comunque mantenute separate. Infatti la zona rifiuti è costituita da una vasca in cemento (profondità 1,5 m), mentre la restante area sorge su uno strato di ghiaione di 1 m.

Il dimensionamento delle opere è descritto nel seguito.

- Il volume di accumulo delle acque di dilavamento zona MPS e materiale in attesa di test di cessione è ricavato nella struttura stessa del sito; l'acqua meteorica sarà accumulata negli spazi interstiziali vuoti nel fondo a ghiaione. Assumendo un grado di vuoto del 30%, l'accumulo massimo di acqua meteorica sarà pari a 745 m³ (superficie scoperta pari a 2486 m² e uno strato di ghiaione da 1 m).
- I rifiuti in ingresso saranno stoccati su un'area di 220 m², che farà essa stessa da vasca di accumulo delle acque meteoriche, essendo impermeabilizzata e posta 1,5 m al di sotto del resto dell'impianto; il volume utile massimo sarà pari a 330 m³.
- Saranno installate anche due vasche di raccolta delle acque da riutilizzare per la bagnatura per la zona di stoccaggio rifiuti in ingresso e per la zona di deposito aggregati riciclati e MPS, che avranno un volume rispettivamente pari a di 5 m³ e 10 m³, sufficienti ad assicurare l'alloggiamento della pompa di rilancio e la bagnatura dei cumuli nei periodi secchi (maggiore capacità è dedicata all'area MPS e aggregati riciclati per via della maggior superficie dell'area); nel remoto caso in cui ci sia necessità di bagnatura e le vasche siano vuote, sarà previsto un allaccio all'approvvigionamento idrico.
- E' inoltre prevista una vasca di rilancio al sistema di trattamento per l'alloggiamento della pompa di capacità pari a 5 m³, sufficiente all'alloggiamento della pompa.
- Il disoleatore proposto ha un volume di 3 m³ pari ad un tempo di permanenza di circa 45 minuti con una portata di scarico di 4 m³/h.

Verifica dimensionamento

E' importante che la capacità di accumulo delle acque di dilavamento sia tale per cui venga evitato qualunque allagamento. Pertanto si illustra nel seguito la verifica della capacità di accumulo delle acque di dilavamento, facendo riferimento ad un evento meteorologico con tempo di ritorno di 50 anni (dati stazione pluviometrica di Malo). La curva pluviometrica $h(t)_{tr}$ è calcolata applicando il seguente modello a due parametri:

$$h(t)_{tr} = a_{tr} \cdot t^{n_{tr}} \quad (1)$$

dove l'indice tr sta ad indicare il tempo di ritorno dell'evento piovoso (anni) e a_{tr} e n_{tr} sono parametri caratteristici di una determinata stazione pluviografica, che dipendono dal tempo di ritorno tr . Tali parametri sono dedotti dai dati pluviometrici della stazione di Malo, raccolti dal Servizio Centro Meteorologico di Teolo nel periodo di osservazione dal 1991 al 2014 e riportati in Tabella 3.

Tabella 3. Parametri della curva di possibilità pluviometrica con aggregazione 1-5 giorni – Fonte: Servizio Centro Meteorologico di Teolo (periodo di osservazione: 1991-2014)

Tempi di ritorno (anni)									
2		5		10		20		50	
a	n	a	n	a	n	a	n	a	n
24,009	0,380	28,060	0,399	30,790	0,408	33,429	0,415	36,868	0,422

Dal momento che le acque di dilavamento dei rifiuti sono separate da quelle del resto dei piazzali, la verifica è eseguita separatamente sulle due aree.

Area rifiuti

L'acqua di dilavamento rifiuti viene accumulata ed utilizzata per la bagnatura solo dei rifiuti. Pertanto in via cautelativa si assume che all'inizio dell'evento piovoso la vasca sia già piena al 30% (presenza di rifiuti ed eventuale acqua residua che servirebbe alla bagnatura); ciò significa che, in via

cautelativa, la capacità totale di accumulo è assunta pari a 236 m³ (70% della capacità di 330 m³ più la vasca di raccolta da 5 m³). Dai dati pluviometrici di ARPAV della stazione di Malo, equazione (1), si calcola che tale volume di pioggia è pari a 66 m³.

Si conclude pertanto che la verifica risulta positiva, cioè che la capacità di accumulo prevista (236 m³) è sufficiente ad affrontare eventi con tempi di ritorno fino a 50 anni (piovosità pari a 66 m³) con un disavanzo di 170 m³.

Per evitare eventuali fenomeni di eccessiva putrefazione si procederà con il dosaggio periodico ipoclorito, in quantità tale da rispettare comunque i limiti di legge (500 ml ogni 236 m³).

Nel tempo si prevede che le acque di dilavamento possano accumulare sostanze in concentrazione superiore al limite concesso per scarichi in fognatura. Pertanto si provvederà ad analisi periodiche (semestrali) di pH, COD, nitrati, solfati e cloruri. Quando la concentrazione di anche uno solo di tali parametri risulti pari o superiore alla metà del valore legale si provvederà allo scarico in fognatura (previo invio al sistema di trattamento).

Area MPS

Anche l'acqua di dilavamento della zona MPS e materiale in attesa di test di cessione viene preferibilmente utilizzata per la bagnatura. Pertanto si prevede, oltre che l'accumulo su ghiaione, anche una vasca da 10 m³ provvista di pompa per la bagnatura. Da questa vasca e per sfioro l'acqua viene inviata alla vasca di accumulo (5 m³) da cui, tramite pompa, viene poi rilanciata al sistema di trattamento (pompa da 4 m³/h) e quindi allo scarico in fognatura.

Le vasche (raccolta - 10 m³- e accumulo - 5 m³) saranno posate in modo che l'accumulo nel ghiaione sia mantenuto libero, mentre la vasca di raccolta (10 m³) sia mantenuta piena (così da avere acqua a disposizione per la bagnatura) e la vasca di accumulo (che riceve per sfioro - 5 m³) sia vuota.

Pertanto, per la verifica della capacità di accumulo, in via cautelativa si assume che:

- a) all'inizio dell'evento piovoso la vasca di accumulo (10 m³) sia già piena;
- b) lo scarico alla fognatura avvenga con le modalità sopra indicate.

Ciò significa che la capacità di accumulo nel ghiaione (pari a 745 m³), sommata alla capacità della vasca di raccolta (5 m³), e assumendo scarico alla fognatura di 4 m³/h, deve essere sufficiente per accumulare le acque di dilavamento (di un evento con tempo di ritorno di 50 anni) su una superficie di 2286 m², alla quale si sommano le acque pluviali provenienti dai tetti (190 m²), per un'area totale di 2676 m². Dai dati pluviometrici di ARPAV della stazione di Malo, equazione (1), si calcola che il volume di pioggia da accumulare in tali condizioni è pari a 745 m³.

Dal momento che la capacità di accumulo prevista (750 m³) è superiore alla capacità necessaria (745 m³), si conclude che la verifica risulta positiva, cioè che l'impianto è sufficiente ad affrontare eventi con tempi di ritorno fino a 50 anni. In caso di superamento della capacità di accumulo, si prevede comunque l'invio (per naturale pendenza del terreno) alla zona rifiuti, dove la capacità di accumulo è molto superiore alla massima precipitazione prevista (disavanzo di 170 m³).

Come per le acque accumulate nella zona rifiuti, per evitare eventuali fenomeni di eccessiva putrefazione si procederà con il dosaggio periodico ipoclorito, in quantità tale da rispettare comunque i limiti di legge (735 ml ogni 350 m³).

Per lo stesso motivo di cui sopra, si propongono inoltre analisi periodiche (semestrali) di pH, COD, nitrati, solfati e cloruri. Se la concentrazione di anche uno solo di tali parametri risulta pari o superiore alla metà del valore legale si provvederà allo scarico manuale in fognatura (previo invio al sistema di trattamento).

QUADRO AMBIENTALE

6) Presentare una proposta per il monitoraggio successivo delle polveri.

Si propone un'indagine analitica per la determinazione delle concentrazioni di polveri nell'area di attività mediante campionamenti d'area.

L'indagine potrà essere attuata in condizioni operative dell'impianto (considerando anche la direzione del vento) e quindi, successivamente all'approvazione progetto, si propone il campionamento durante la fase di esercizio provvisorio.

Trattasi di emissioni polverulente diffuse, per cui si individuano le seguenti aree significative di campionamento:

- P1 nei pressi della zona di frantumazione all'uscita del materiale macinato
- P2 nei pressi della zona di vagliatura per la produzione di MPS da rifiuti da demolizione a granulometria definita.

Attrezzatura

- Idonei campionatori a portata costante con termocoppia per la misura in continuo della temperatura da posizionare nelle immediate vicinanze (ordine di qualche metro) dei punti oggetto d'indagine
- Portafiltri con cono aperto con velocità di ingresso di 1.25 m/sec per il prelievo delle polveri totali.

La durata del prelievo sarà definita in modo tale da essere rappresentativa in condizioni operative dell'impianto ed i risultati analitici esprimeranno la concentrazione di polveri in mg/m³.

7) Integrare il piano di ripristino dettagliando l'articolazione delle attività conoscitive ed operative in caso di dismissione, in ordine a poter disporre (in aggiunta a quanto specificato al § 4.6.12 dello SPA), anche di una valutazione attuale (pre-operam) dello stato di qualità del suolo-sottosuolo, al fine di verificare, a fine attività, che la produzione esercitata non avrà determinato alcuna compromissione significativa e misurabile della qualità ambientale del territorio. Tale piano, da integrare in modo da configurarsi come un programma di campionamento analitico delle matrici da ripetersi identicamente a fine produzione, dovrà essere precisato con dettaglio adeguato, individuando un numero rappresentativo di punti di campionamento nel sito, le profondità di prelievo ed una consistenza minima e del set analitico di riferimento, all'esito delle lavorazioni di progetto.

In risposta al Punto 7 è stato prodotto uno specifico elaborato denominato "Indagine Ambientale" contenente le valutazioni attuali (pre-operam) dello stato attuale di qualità del suolo-sottosuolo.

Il campionamento analitico eseguito dovrà essere ripetuto con le stesse modalità (punto, profondità di prelievo e consistenza del set analitico) a fine produzione, come specificato nel Piano di ripristino (Elaborato 4/rev01 "Piano di ripristino del sito"), al fine di determinare eventuali variazioni della qualità ambientali delle matrici suolo e sottosuolo.

8) In relazione a quanto richiesto in tema di impatto acustico:

- a) indicazione riferibili sui percorsi di collegamento alle strade principali usati dai mezzi di trasporto del materiale in ingresso e in uscita dal lotto e sulle emissioni di traffico indotto (leggero e pesante) prodotte dall'attività sulle strade afferenti l'area in esame allo scopo di valutare l'effettiva incidenza dei livelli incrementali prodotti dai mezzi – soprattutto pesanti – dell'attività;**
- b) verificare il calcolo del livello ambientale per il criterio differenziale, presso il ricettore R3, per l'attività di vagliatura – pala – autocarro;**
- c) visti i valori delle emissioni, relativi alla valutazione del criterio differenziale, prossimi al limite di norma per il ricettore R1 si indica la necessità di attuare sempre le attività di frantumazione – pala – autocarro disgiunte da quelle di vagliatura – pala – autocarro.**

I punti a) e b) sopra indicati vengono analizzati nell'allegato *Elab. 2 – Previsione di impatto acustico Rev2 Ott16*.

Per quanto disposto al punto c) il processo di frantumazione non sarà mai svolto contemporaneamente a quello di vagliatura.

9) Produrre un elaborato specifico sulle opere a verde che determini le quantità, le dimensioni e la tipologia delle specie previste – considerando che per la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva utile agli scopi indicati è necessario uno spessore di almeno 4 m, nonché il costo per la realizzazione delle stesse, che tenga conto anche della manutenzione fino all’attecchimento.

Per la progettazione delle opere a verde è stato prodotto un elaborato specifico (Elaborato 19 – Relazione tecnica delle opere a verde) allegato al fascicolo integrativo.

10) Indicare i percorsi dei mezzi in ingresso, in uscita e interni al lotto con le relative fasce di ingombro al fine di individuare eventuali punti di conflitto.

Si allega la TAV - Viabilità con indicazione del percorso dei mezzi in ingresso (evidenziati in rosso) ed uscita (evidenziati in blu) dall’impianto.

Il percorso si riferisce sia ad un mezzo in arrivo per il conferimento dei rifiuti, che per il trasporto delle MPS prodotte.

L’ingombro del mezzo, il percorso e lo spazio necessario per l’area di manovra si riferiscono ad un autocarro di lunghezza 9 m.

I mezzi in ingresso per il conferimento sosterranno sulla pesa e poi, dopo la manovra nell’area dedicata, accosteranno alla vasca di conferimento rifiuti già posizionati nel verso di uscita.


I mezzi per il trasporto delle MPS entreranno vuoti e, dopo aver effettuato il carico, effettueranno la manovra nell’apposita area per posizionarsi poi sulla pesa nel verso di uscita.

Dato lo spazio a disposizione per le operazioni di carico/scarico e manovra, all’impianto potrà accedere un solo mezzo per volta.

Distinti saluti

San Vito di Leguzzano, 14 NOV. 2016

Il legale rappresentante

DAL MAISTRO ALBERTO

36050 Montebelluna (TV)
Tel. e Fax 0445 833301